

# **ETICA E DEONTOLOGIA PER GLI INGEGNERI FORENSI. ELEMENTI PRATICI.**

**PRESENTAZIONE: ING. PAOLO TABACCO**

**GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE**  
Ing. Giovanni Contini (Ordine di Milano)  
Ing. Paolo Lucente (Ordine di Vicenza)  
Ing. Massimo Montrucchio (Ordine di Ferrara)  
Ing. Paolo Tabacco (Ordine di Salerno)

**Coordinamento del Consigliere Delegato Ing. Felice Monaco**



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

# **“POTIUS IGNORATIO JURIS LITIGIOSA EST QUAM SCIENTIA”**

(M.T. Cicerone : “De legibus” Libro I-18)


## **L’ignoranza delle leggi apporta più dispute della conoscenza delle stesse**

### **ETICA E DEONTOLOGIA PER GLI INGEGNERI FORENSI ELEMENTI PRATICI**

**12 luglio 2019**

*Ing. Paolo Tabacco*

**GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE - CNI**



ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI SALERNO

- 
- ❑ Noi ingegneri abbiamo, a volte, ma oserei dire piuttosto spesso, una visione lievemente distorta della realtà che ci circonda. Questo non è solo un parere buttato qui a caso ma è il frutto di una mia constatazione, che nel tempo e con la frequentazione quotidiana e consuetudinaria di numerosi colleghi di varia età ed attitudini, si manifesta sempre più concretamente : abbiamo la tendenza a “piegare” (rectius: *interpretare*) secondo i nostri principi gli eventi pubblici (e talvolta anche quelli privati) che ci vedono in qualche maniera protagonisti.
  - ❑ La cosa, in sé, può anche non destare alcuna meraviglia ma risulta evidente che una tale considerazione comportamentale (etica) influenza, non so fino a che punto scientemente, il nostro concetto di dovere (deontologia).

- 
- ❑ Ebbene la massima di Cicerone che ho riportato in testa è, o almeno dovrebbe essere, (come in effetti lo è stato per me) un monito per quegli ingegneri che svolgono l'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio o Periti o Consulenti Tecnici di Parte cioè quella classe di tecnici che gravita intorno ai tribunali (agli avvocati, ai giudici), insomma per noi che, con recente neologismo mutuato dalla cultura anglosassone (*forensic engineering*), abbiamo preso il vezzo di definirci Ingegneri Forensi.
  - ❑ E' inconcepibile, a mio parere, che un ingegnere che operi nel campo giudiziario non abbia dimestichezza con i codici e le leggi e sia quindi necessariamente coinvolto in quegli aspetti della professione che, per la delicatezza e particolarità delle funzioni che svolge in quel campo, hanno riflessi sull'etica e la deontologia della professione.

- 
- ❑ Quanto al primo aspetto – la scarsa dimestichezza con pandette e codici – la scelta del CNI di spingere verso un Disciplinare standard tra gli Ordini ed i tribunali mi appare decisamente sensata e direi anzi assolutamente necessaria, Ciò al fine di orientare i neo-iscrivendi agli albi CTU dei tribunali verso la frequenza di un corso base di apprendimento di almeno 20h così da permettere loro di approcciarsi in modo informato alle tematiche della professione di IF. Per il secondo aspetto – l’etica e la deontologia professionale – l’obbligo per i neo iscritti di acquisire 5 CPF sull’argomento appare, a mio parere, interessante ma ancora troppo blando e generico.
  - ❑ Insomma credo che l’etica e la deontologia per gli ingegneri forensi, proprio per la specifica pratica professionale abbia bisogno di una marcia in più.
  - ❑ Forse non basta più il Codice Deontologico degli ingegneri (ed.2014): è necessaria la istituzione di un CD ad hoc per CTU e CTP.

- 
- ❑ Ed invero gli Ordini – che hanno cominciato (non da molto, invero) a prendere in considerazione gli ingegneri forensi come una parte non irrilevante del corpo degli iscritti – cominciano a dotarsi di specifici CD per CTU, Periti e CTP (ed infatti una rapida scorsa sui siti degli ordini provinciali ne fa emergere solo taluni).
  - ❑ Non voglio offendere le Vs intelligenze e competenze: già il solo fatto che oggi Vi troviate in questa sede la dice lunga sulla Vs esperienza e conoscenza della problematica che tanto ci interessa, ma forse un sollecito affinché siate proprio Voi a organizzare presso i Vs Ordini uno specifico corso su quest'argomento dedicato ai giovani che si iscrivono agli albi presso i tribunali non credo possa essere considerato superfluo o inutile.
  - ❑ E' questo, in fondo, lo scopo di questo breve invito che Vi rivolgo!

- 
- ❑ Sul perché farlo è presto detto: i giovani ingegneri non hanno – purtroppo ancora – le idee chiare su cosa sia l'IF e quali possano essere i rischi nell'abbracciare questo ramo dell'ingegneria.
  - ❑ Spesso credono che basti la conoscenza di un giudice per consentire loro di.....risolvere qualche problema di.....sopravvivenza o forse pensano che, dopo tutto, si tratti di facili e rapidi.....guadagni senza avere contezza dei rischi che si corrono nell'affrontare le tematiche giudiziarie.
  - ❑ Statisticamente quanti giovani ingegneri pensate che siano a conoscenza del tema della "responsabilità del consulente tecnico d'ufficio" ?

- 
- ❑ Dovrebbero sapere, infatti, che il tema della responsabilità costituisce il fondamento di ogni rapporto interpersonale e, quindi, anche professionale. Allo "*spondere*" del diritto romano, vale a dire alla solenne dichiarazione di garanzia dell'adempimento di un'obbligazione, fa da controaltare il "*respondere*", vale a dire la risposta solenne di essere pronto a garantire il ristabilimento di un equilibrio compromesso: già l'atto del "giuramento" del CTU risponde ad un atto deontologicamente rilevante il cui principio fondamentale è compendiato nell'agire secondo "scienza e coscienza".
  - ❑ Già qui comincia un distinguo non facilmente intellegibile per il giovane CTU perché il concetto di SCIENZA si riferisce, evidentemente, all'esercizio della professione nel rispetto delle regole tecniche mentre il concetto di COSCIENZA, a prescindere dalla ratio cattolica del termine, denota la natura eminentemente normativa della deontologia e dei suoi codici deontologici applicativi.



- 
- ❑ Tanto per dire, norme a contenuto etico si trovano sia nella Costituzione (art.3 : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge .....” e tutto il Titolo II : Rapporti etico-sociali) che nel Codice civile (art.1176: Diligenza del buon padre di famiglia – artt.1335 e 1337: Comportamento in buona fede) nonché, infine, nel Codice di Procedura civile (art.88: Doveri di parti e difensori di comportarsi con lealtà e probità).
  - ❑ Già l’art.4 del ns Codice Deontologico: “Correttezza” così recita: “L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi di organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti”.

- 
- ❑ [Devo ammettere, a malincuore, che sul tema è decisamente migliore, più chiaro, più calzante l'art.8 del CD degli architetti che recita: "Il professionista.....deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata....." ]..
  - ❑ Ciò comporta, di tutta evidenza, l'accettazione delle norme deontologiche che dovrebbero essere poste a presupposto e fondamento dell'attività del professionista, e quindi del CTU.
  - ❑ Un noto giurista, il prof. di Diritto Pubblico Ivone Cacciavillani, nel suo testo "Il diritto disciplinare" afferma :

- 
- ❑ *"Norme deontologiche possono essere definite le regole di comportamento degli appartenenti ad un'aggregazione, stabilite nell'interesse primario della stessa, per realizzare direttamente o indirettamente le finalità istituzionali.....(omissis).....L'entrata in un'aggregazione dipende dalla scelta dell'interessato e crea in suo favore e carico uno "status" – complesso di diritti-doveri talora semplicissimo, talaltra anche complesso ed articolato dettato dal comune interesse del singolo che si aggrega e della aggregazione che lo ammette ( Ordini professionali ).La rilevanza di questo secondo profilo, che, a una considerazione superficiale potrebbe anche apparire lesivo del principio di parità dei cittadini davanti alla legge, deriva soltanto dalla scelta del soggetto di associarsi, con ciò stesso accettando, accanto ai benefici, anche le regole dell'aggregazione e i limiti derivanti."*

- 
- ❑ Ovvero: con l'iscrizione all'Ordine scaturisce per l'ingegnere l'obbligo del rispetto delle norme deontologiche e quindi a maggior ragione quest'obbligo ricade sul giovane ed inesperto CTU in maniera giuridicamente rilevante nel momento del conferimento dell'incarico peritale davanti al giudice ai sensi e per gli effetti dell'art.193 cpc (art.226 cpp).
  - ❑ Tale implicita accettazione delle norme deontologiche se da un lato comporta gli obblighi di cui in precedenza, dall'altro consente al CTU di evitare ogni colpa nell'esecuzione della sua attività.
  - ❑ Va considerato che il CTU non svolge una attività professionale ma una pubblica funzione come ausiliare del giudice ed ogni eventuale contestazione del suo operato coinvolge la materia processuale : un procedimento disciplinare non potrebbe, quindi, svolgersi prescindendo dagli esiti del processo nel quale è stata svolta la consulenza, dovendosi accertare che il giudice abbia fatto propria l'attività svolta dal consulente e che la sentenza sia passata in giudicato e non revocata.

- 
- ❑ *La giurisprudenza afferma che il CTU : ".....svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia ,con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass.25.5.1973 n.1545 – Cass. 21.10.1992 n.11474), precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico. (Cass.8.5.2008 n.11229 – Cass. 18.9.2015 n.18313)"*
  - ❑ *E quest'ultima sentenza precisa poi : "..... la responsabilità civile per fatto illecito del CTU è disciplinata dall'art.64 cpc ,secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa mentre il Ministero della Giustizia non può rispondere di tale condotta né è garante delle obbligazioni risarcitorie di questi ". (Cass. n.18313/2015)*
-

---

❑ Così, per concludere quest'aspetto, ricordo l'art. 64 cpc: Responsabilità del consulente: "Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti (\*). In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda sino ad € 10.329. Si applica l'art.35 del CP. (\*\*). Egli inoltre è tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti. (\*\*\*)"

❑ (\*) artt. 314 CP e ss. – 366 CP – 373 CP

❑ (\*\*) Sospensione esercizio della professione

❑ (\*\*\*) art. 2036 CC

- 
- ❑ La colpa e quindi la responsabilità civile si configurano quando l'attività del CTU è affetta da negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art.43 CP) quindi occorre accertare, in primis, il grado di colpa necessario per determinare la responsabilità del CTU.
  - ❑ La questione è controversa in giurisprudenza sebbene l'art. 1176 CC 2° co. reciti: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata." infatti secondo taluni il grado di colpa è costituito dalla colpa grave, secondo tali altri vi sarebbe responsabilità anche se non ricorresse dolo o colpa grave perché l'art.64 CC prevede in ogni caso il risarcimento del danno.

- 
- ❑ In attesa che intervenga una sentenza definitivamente chiarificatrice sull'argomento è interessante riferire la sentenza n.1672/2012 del Tribunale di Modena che così recita: *".....il concetto di colpa grave si concreta in un comportamento consapevole del soggetto che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operi con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti."*

>><<

- ❑ Essendo anch'io ingegnere, sebbene membro del Consiglio di Disciplina del mio Ordine, non posso venir meno a quello che ritengo essere il bene supremo del CTU: la sinteticità e la pragmaticità, ovvero ritengo sia bene passare dalle elucubrazioni alle conclusioni.



- 
- ❑ E' necessario che i giovani CTU siano messi a conoscenza che i principali pericoli, per responsabilità etico-deontologiche formali, che possono provenire loro dalle incombenze peritali sono quelle relative a:
    - ❑ -Giuramento
    - ❑ -Incompatibilità
    - ❑ -Rispetto del contraddittorio
    - ❑ -Rispetto dei tempi di consegna degli elaborati
    - ❑ -Diffamazione
    - ❑ -Violazione della privacy
    - ❑ -Falso in perizia
    - ❑ .....e non sono pochi!